

**Studio De Marco - Canu - Zanon - Gregoris**  
*Consulenti del Lavoro in Udine*

CONSULENTI DEL LAVORO:  
Rag. Gioacchino De Marco  
Dott. Riccardo Canu  
Dott. Elena Zanon  
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6  
33100 Udine  
tel.0432/502540  
fax.0432504902  
info@studiodemarco.it  
http://www.studiodemarco.it

Udine, 26 Gennaio 2015

**Oggetto: Bonus 80,00€ mensili 2015**  
**Detrazioni d'imposta 2015**  
**Posizioni assicurative ante 96**  
Circolare numero: 006/2015

---

**In sintesi:**

Segnaliamo che la legge di Stabilità per il 2015 ha riproposto, in via definitiva, il credito d' imposta pari a 80 euro mensili.

I sostituti d' imposta sono obbligati a riconoscere "in via automatica" ai lavoratori cui erogano redditi da lavoro dipendente e/o redditi assimilati al lavoro dipendente l'intero credito di 960,00 euro su base annua.

Al fine di evitare il riconoscimento di crediti inesistenti con conseguenti pesanti operazioni di conguaglio a fine anno ovvero in sede di dichiarazione dei redditi, si invitano le Ditte a fornire al personale dipendente l'informativa che si allega.

Con l'occasione si chiede voler dar corso ai seguenti adempimenti:

- Acquisire le domande per le detrazioni d' imposta che il personale interessato dovrà restituire solamente se i dati contenuti sono variati rispetto all'anno precedente;
- Acquisire dichiarazione dei lavoratori attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1.1.1996.

**Approfondimento:**

**Credito di imposta 80€ mensili:** considerato che le disposizioni contenute nella legge di Stabilità per il 2015 ripropongono la medesima disciplina prevista per il 2014, si ritiene che anche le istruzioni già fornite sul punto dall'Agenzia delle Entrate rimangano operative. Di seguito si riassumono le condizioni e le modalità di applicazione del bonus.

**Potenziati beneficiari:** contribuenti titolari di redditi da lavoro dipendente e/o redditi assimilati al lavoro dipendente (ad es. soci lavoratori di cooperative, borsa di studio, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), compreso i contribuenti titolari di prestazioni a sostegno del reddito (Cassa integrazioni ordinaria e straordinaria, mobilità, disoccupazione) in quanto tali somme, essendo sostitutive del reddito da lavoro dipendente, hanno la medesima natura dei redditi sostituiti.

Non compete pertanto ai contribuenti il cui reddito complessivo non è costituito, nemmeno in parte, da redditi da lavoro dipendente e/o assimilati.

**Limiti di reddito:** contribuenti con reddito complessivo fino a 26.000,00 euro nell'anno d' imposta 2015; per reddito complessivo si intendono tutti i redditi percepiti dal contribuente (con la sola esclusione del reddito dell'abitazione principale e sue pertinenze) compresi quindi anche redditi dei quali il sostituto di imposta non ha alcuna conoscenza.

**Importo del credito di imposta:** 960,00 euro per reddito complessivo fino a 24.000,00 euro; per redditi compresi tra i 24.000 e i 26.000 il credito sarà proporzionalmente ridotto; per redditi oltre i 26.000,00 euro il credito si azzera. Il credito viene rapportato (a giorni) in base al periodo di lavoro effettuato nel 2015.

---

Via Zanon 16/6 - 33100 Udine  
mail: info@studiodemarco.it

tel.0432 502540

fax.0432 504902

e-

A chi non viene erogato: in prima battuta, e salvo conguaglio, il credito non viene erogato:

- a coloro che nel mese di erogazione risultano “incapienti” in quanto l’ imposta lorda generata dai redditi da lavoro dipendente e/o assimilati è pari o inferiore alle detrazioni per reddito da lavoro dipendente (sono neutre rispetto al conteggio le detrazioni per coniuge, figli e familiari a carico );
- a coloro che hanno richiesto al sostituto d’ imposta la non applicazione delle detrazioni;
- ai contribuenti che hanno fatto domanda di non beneficiare del bonus.

Si ribadisce che in assenza di indicazioni specifiche da parte dei potenziali beneficiari i sostituti d’ imposta sono obbligati a riconoscere il credito tenendo conto esclusivamente dei dati in loro possesso.

Al fine pertanto, di evitare il riconoscimento di crediti inesistenti –che ne comporterebbe la restituzione in sede di conguaglio di fine anno ovvero in sede di dichiarazione dei redditi – si invita a fornire al personale che percepisce redditi di lavoro dipendente o assimilato l’ informativa che sarà inviata e che dovrà essere restituita sottoscritta solo da coloro che ritengono di non poter beneficiare del bonus in parola.

Si invita a restituire l’informativa in tempo utile per la predisposizione del Libro Unico del Lavoro di gennaio 2015.

---

**Detrazioni di imposta:** Si ricorda che i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati (collaboratori, amministratori, ecc.) sono obbligati a comunicare ai propri datori di lavoro/committenti ogni variazione della situazione familiare e reddituale che possa incidere sulla fruizione delle corrette detrazioni d’ imposta.

Questo Studio sta completando l’invio dei moduli di richiesta delle detrazioni di imposta mediante la loro pubblicazione su STIR o con l’invio di e-mail o mettendo a disposizione la documentazione cartacea.

I moduli inviati contengono già, pre-compilati, i dati e i carichi di famiglia utilizzati per il 2014.

Il lavoratore dovrà quindi prestare attenzione ai dati riportati e, solo qualora fosse necessario apportare delle variazioni, dovrà restituire i moduli riportando la nuova situazione a valere dal 2015.

Se non ci sono variazioni da comunicare non è necessario restituire il modello e, in tal caso, questo Studio continuerà ad applicare le detrazioni sulla base della situazione risultante a dicembre 2014 .

Allo Studio dovrà essere restituita copia dei moduli riconsegnati dai dipendenti preferibilmente via e-mail o via FAX. Gli originali andranno invece conservati nei fascicoli dei lavoratori presso gli archivi aziendali.

---

**Anzianità contributiva ante 1996:** I lavoratori che al 31.12.1995 avevano già versato contributi pensionistici obbligatori con il sistema cosiddetto “retributivo” allora vigente (vecchi iscritti), continuano a versare i contributi sull’intera retribuzione percepita senza limiti di massimale. I lavoratori invece, che sono stati assunti per la prima volta dopo il 31.12.1995 (nuovi iscritti) versano i contributi pensionistici entro i limiti di un massimale annuo.

Viene chiesto ora, che gli assicurati comunichino all’INPS (tramite il datore di lavoro con il modello “uniemens” riferito a gennaio 2015) se possono far valere periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva ante 1996 per effetto di riscatti (es:laurea), accrediti figurativi (es: servizio militare) o ricongiunzioni (es:lavoro all’estero).

Ai lavoratori che erano in età lavorativa al 31.12.1995, viene quindi richiesta una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva ante 1.1.96.

---

Via Zanon 16/6 - 33100 Udine  
mail: info@studiodemarco.it

tel.0432 502540

fax.0432 504902

e-

**CREDITO DI IMPOSTA art.13, co.1-bis, D.P.R. 917/1986  
INFORMATIVA E RICHIESTA DI NON APPLICAZIONE**

Si comunica che l'erogazione di un bonus mensile (credito di imposta) il cui valore massimo su base annua è pari a euro 960 (si tratta mediamente di 80 euro mensili) già previsto nel 2014 è stato definitivamente riproposto anche per il 2015.

Il bonus compete solo a coloro che:

- percepiscono redditi da lavoro dipendente e/o assimilato (co.co.co, co.co.pro, cig, tirocini, ecc);
- possiedono un reddito complessivo annuo nel 2015 inferiore a 26.000 euro;

Il bonus non compete agli "incapienti" cioè a coloro che per l'esiguità del reddito di lavoro percepito non devono versare IRPEF.

Per l'anno 2015 l'importo del credito di imposta è pari a 960,00 euro per reddito complessivo fino a 24.000,00 euro; se il reddito è compreso tra i 24.000 e i 26.000 il credito sarà proporzionalmente ridotto; se il reddito supera i 26.000,00 euro il credito si azzera.

Il credito viene rapportato (a giorni) in base al periodo di lavoro effettuato nel 2015.

Il datore di lavoro/committente deve riconoscere il predetto bonus in via automatica sulla base delle sole informazioni in suo possesso senza che i lavoratori beneficiari presentino alcuna richiesta specifica.

E' consentito tuttavia che il lavoratore possa chiedere alla Ditta di non applicare il "bonus" in quanto ritiene di non averne diritto per effetto di compensi percepiti da altri sostituti d'imposta o per altri redditi comunque posseduti. Ulteriore possibilità è la richiesta di applicare il bonus solo in sede di conguaglio di fine anno (o di cessazione) in modo da avere evidenza più precisa del reddito percepito ed evitare conguagli a debito.

Si segnalano di seguito le situazioni più ricorrenti che non daranno diritto al bonus.

**Reddito complessivo stimato oltre i 26.000 euro.** Nel caso il cui il totale dei redditi percepiti nel 2015 anche per l'effetto di ulteriori redditi rispetto a quelli da lavoro dipendente o assimilati fosse superiore ai 26.000 euro il bonus NON compete ed in caso di indebita erogazione il percipiente sarà chiamato a restituirlo. Nel computo dei 26.000 euro si dovrà tenere conto di tutti i redditi conseguiti compreso, a titolo esemplificativo: redditi da pensione, redditi di lavoro dipendente o assimilati corrisposti da altri datori di lavoro/committenti, redditi da lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi d'impresa, redditi diversi, redditi di terreni/fabbricati (il reddito dell'abitazione principale non viene computato per il raggiungimento del limite) , ecc

**Presenza di più datori di lavoro/committenti.** Nel caso di contestuale presenza di più rapporti di lavoro (dipendente, a progetto, da collaborazione, a chiamata, ecc.), il lavoratore dovrà valutare attentamente la possibilità di richiedere il riconoscimento del relativo importo ad uno solo dei sostituti d'imposta comunicando agli altri di non procedere all'erogazione.

Rammentiamo che in ipotesi di percettori di ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione Straordinaria, Contratto di solidarietà, Cassa Integrazione in Deroga) con pagamento diretto da parte dell'Inps l'Istituto è obbligato a concedere il bonus.

**I lavoratori che, per non dover restituire il bonus, non intendono riceverlo in busta paga o intendono rinviarne l'applicazione in sede di conguaglio o con la dichiarazione dei redditi, sono invitati a restituire compilata e sottoscritta la dichiarazione riportata sul retro della presente informativa.**

## CREDITO DI IMPOSTA art.13, co.1-bis D.P.R. 917/1986

Spett.le Ditta

---

Preso atto che Codesta Ditta mi ha comunicato che per l'anno 2015 continuerà ad erogarmi il bonus di 80,00€ mensili con le stesse modalità dell'anno 2014,

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ con codice fiscale \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

chiede che per l'anno 2015

NON venga applicato il credito di imposta di cui all'art.13, co.1-bis D.P.R.917/1986

NON venga applicato il credito di imposta di cui all'art.13, co.1-bis D.P.R. 917/1986 durante il corso dell'anno 2015, rinviandone l'applicazione al momento dell'effettuazione del conguaglio di fine anno o di cessazione

Distinti saluti.

Firma : \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

NB: le due scelte sono alternative; in caso di opzione per entrambe il credito NON verrà applicato.

## Dichiarazione attestante l'anzianità contributiva in gestioni pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995

Spett.le Ditta

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ con codice fiscale \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

Dichiara che prima del 1.1.1996 non è stato accreditato a suo favore alcun contributo pensionistico in una delle gestioni pensionistiche obbligatorie;

Dichiara che prima del 1.1.1996 può far valere periodi utili ai fini dell'anzianità contributiva per effetto di contributi accreditati a suo favore, in quanto al 31.12.1995:

- aveva versato contributi come lavoratore dipendente, artigiano, commerciante, coltivatore diretto-mezzadro o a casse professionali;
- era iscritto come coadiutore di un familiare iscritto in una gestione INPS dei lavoratori autonomi (Art/Comm/ CD-CM);
- ha ricongiunto periodi di lavoro prestatato all'estero;
- ha riscattato il periodo di laurea, periodi di lavoro all'estero in paesi non convenzionati, periodi di maternità facoltativa fuori rapporto di lavoro, periodi di lavoro parasubordinato ante aprile 96, periodi per i quali i contributi erano caduti in prescrizione;
- ha chiesto l'accredito di contributi figurativi per servizio militare, per i periodi di maternità obbligatoria fuori dal rapporto di lavoro, per assistenza antitubercolare in età lavorativa;

Dichiara che in data \_\_\_\_\_ ha esercitato l'opzione per il calcolo della pensione interamente con il sistema contributivo utilizzando anche contributi versati ante 1996.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che qualora dovesse esercitare l'opzione per la liquidazione della pensione interamente con il calcolo contributivo dovrà informare della sua scelta anche il datore di lavoro.

In fede

Firma : \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_